



CONVENZIONE ATTIVA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
ED IL COMUNE DI ORNAGO PER IL DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA

L'anno duemilatredici, addì quindici del mese di maggio

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (di seguito denominata Azienda Ospedaliera), con sede in Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02733390963, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale dott. Pietro Caltagirone, in esecuzione della deliberazione n. 410 del 15 maggio 2013,

E

il Comune di Ornago (di seguito denominato Comune), con sede in Ornago (MB), Via Santuario n. 6, Codice fiscale n. 05827280156 e Partita I.V.A. n. 00806390969, nella persona del Sindaco _____, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è il decentramento dell'attività amministrativa effettuato dall'Azienda Ospedaliera per l'esecuzione delle prenotazioni di prestazioni specialistiche e dell'eventuale riscossione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria che avverrà con l'installazione presso la sede comunale di una postazione di lavoro connessa telematicamente alla gestione del Centro Unico di Prenotazioni (CUP) dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 2 – Condizioni – Modalità operative relative all'espletamento dell'attività

La postazione di lavoro di cui al precedente articolo deve soddisfare i requisiti tecnici indicati dall'Unità Operativa Complessa Sistemi Informativi Aziendali dell'Azienda Ospedaliera.

All'Azienda Ospedaliera spettano le seguenti funzioni:

- installare il software applicativo necessario sulla postazione fornita dal Comune;
- indicare le prestazioni specialistiche prenotabili presso la postazione decentrata;
- addestrare gli operatori indicati dal Comune all'utilizzo del software applicativo;
- comunicare al personale addetto tutte le informazioni e gli aggiornamenti tecnici e normativi che si rendessero necessari;

- effettuare, su direttive regionali e con cadenza mensile, sistematiche verifiche sulla qualità dei dati inseriti c/o la postazione decentrata.

Al Comune invece spettano i seguenti compiti:

- l'acquisizione, la manutenzione e l'eventuale sostituzione delle apparecchiature conformemente alle indicazioni tecniche dell'Azienda Ospedaliera;
- l'individuazione del personale addetto allo sportello decentrato;
- il pagamento degli oneri derivanti dall'uso del collegamento telematico;
- stabilire i giorni e gli orari di attuazione dell'attività di prenotazione ed in generale l'organizzazione del servizio c/o la propria postazione;
- eventuali assicurazioni che dovessero essere stipulate in relazione al contenuto della presente convenzione.

ART. 3 – Modalità di pagamento

L'incasso delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria deve essere versato al tesoriere dell'Azienda Ospedaliera almeno una volta alla settimana.

Nel caso in cui non sia disponibile una filiale della banca tesoriere nei pressi del Comune, il versamento può essere effettuato presso un'altra azienda di credito che provvederà, mediante giroconto, all'assegnazione presso il tesoriere ospedaliero.

Almeno una volta alla settimana il Comune deve far pervenire all'Azienda Ospedaliera una copia della distinta di versamento e l'elenco dettagliato degli incassi (giornale di cassa) al quale la stessa fa riferimento.

ART. 4 – Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 marzo 2015, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti, a partire dal 1 aprile 2013, saranno regolati alle medesime condizioni.

ART. 5 – Eventuali variazioni e rinnovo

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

L'eventuale rinnovo della presente convenzione dovrà essere concordato per iscritto tra le parti e sarà subordinato a specifica richiesta scritta da parte del Comune.

ART. 6 - Recesso anticipato

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R.

ART. 7 – Codice Etico

Il soggetto convenzionato, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice Etico dell’Azienda (approvato con deliberazione n. 967 del 29.06.2007 e consultabile sul sito www.aodesiovimercate.it, al link “L’Azienda Ospedaliera” - “Codice Etico”) la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell’atto.

ART. 8 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/86.

ART. 9 – Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l’eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

ART. 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto:

Comune di Ornago
Il Sindaco
(_____)

A.O. di Desio e Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Caltagirone)

.....

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 6 e 9.

Comune di Ornago
Il Sindaco
(_____)

A.O. di Desio e Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Caltagirone)

.....